

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Franco	BILE	Presidente
" Francesco	VIZZA	Consigliere
" Vito	GIUSTINIANI	"
" Vittorio	DUVA	"
" Guido	MARLETTA	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.R.L. "STUDIO BIESSE" in persona dell'A. U. Enrico Micheli -
elettivamente domiciliato in Roma - via Acherusio n. 8 presso lo
studio dell'avvocato Mario Marchetti che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

SAETELLA VALTERE, elettivamente domiciliato in Roma - via Pietro Borsieri n. 3 presso lo studio dell'avvocato
Renzo Gattegna che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato Nicola Rango
giusta procura a margine del controricorso.

Controricorrente

Visto il ricorso avverso la sentenza n. 813-91 della Corte di Appello di Roma del 2.11.90-7.3.1991 (R.G. n. 1989-89).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.94 dal Consigliere relatore dr. Marletta;

È comparso l'avvocato M. Marchetti difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

È comparso l'avvocato R. Gattegna difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. A. Cinque che ha concluso per l'inammissibilità del
1 motivo, accoglimento del 2.

Fatto

Saetella Valtere conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la s.r.l. Studio Biesse ed esponeva che il 4 settembre 1991, procedendo, per conto della convenuta, che ne aveva l'appalto, alla messa in opera dello Stand. n. 10 presso la Fiera di Roma, mentre smontava una parete di legno di notevoli dimensioni, la stessa gli era rovinata addosso, procurandogli lesioni alla gamba sinistra, con postumi permanenti; che la responsabilità per l'accaduto era da ascrivere alla convenuta che, dopo avergli corrisposto un anticipo di lire 500.000, non gli aveva liquidato il risarcimento. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da determinarsi in corso di causa. La convenuta si opponeva alla domanda e deduceva essere intervenuto un accordo transattivo per lire 500.000. Il Tribunale adito, con sentenza del 16 novembre 1989, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Roma, a seguito di gravame interposto dal Saetella, con sentenza del 2 novembre 1990, accoglieva la di lui domanda e condannava la s.r.l. Studio Biesse al pagamento, in favore del Saetella, della somma di lire 20.400.000, oltre interessi e spese.

In accoglimento del secondo motivo di appello, riteneva che la scrittura sottoscritta dal Saetella, prodotta in atti, anche se contenente un'ampia quietanza liberatoria, non poteva integrare una transazione per mancanza delle reciproche concessioni, nè da essa poteva dedursi che il Saetella avesse rinunciato ad ogni altra pretesa riferibile a tutti i possibili titoli di danno.

Qualificato il rapporto intercorso tra le parti non come contratto di appalto - in difetto di un minimo di organizzazione imprenditoriale - bensì come contratto d'opera, di tipo artigianale, avente come oggetto la produzione di un risultato con carattere di autonomia tale da escludere un rapporto di lavoro subordinato, riteneva che nella specie sussistesse la responsabilità del committente Studio Biesse per colpevole comportamento, per avere essa consentito al prestatore di lavoro autonomo di svolgere la sua attività, senza previamente accertarsi che costui fosse in possesso delle attrezzature tecniche necessarie all'esecuzione e le adibisse in concreto ad essa.

L'autonomia del prestatore d'opera non esimeva, infatti, il committente dall'obbligo di accertare l'idoneità del prestatore d'opera e degli strumenti da lui adoperati.

Riteneva peraltro un concorso di colpa del Saetella nella misura del 25%.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l.

Studio Biesse sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Saetella.

Diritto

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1236 c.c.) e vizi di motivazione, censura l'impugnata sentenza per avere limitato l'indagine alla natura transattiva della scrittura a firma del Saetella, escludendola, senza prendere in esame la scrittura stessa come integrante un atto di rinuncia, ritenuta peraltro immotivatamente non riferibile a tutti i possibili titoli di danno in favore del dichiarante. Il motivo è infondato.

Va premesso che la deduzione, in sede di legittimità, della natura "remissoria" della dichiarazione a firma del Saetella, prodotta in atti, in luogo della natura transattiva affermata nei giudizi di merito, non configura una prospettazione nuova, come tale preclusa.

Invero, la deduzione della natura transattiva della scrittura ricomprende quella di una rinuncia del Saetella, che della prima costituisce un "minus", epperò il motivo investe un profilo non nuovo, in quanto inserito in altro più ampio, ancorato alla medesima situazione di fatto, che ab origine ha fatto parte del tema della controversia. Anzi, in questa sede vien fatta valere una "rinuncia" in termini identici rispetto a quella che costituiva l'aliquid datum del preteso accordo transattivo, sì che si pone il solo problema della qualificazione giuridica di un fatto dedotto in termini "riduttivi" rispetto a quello originario, senza alcun carattere di novità (cfr. Cass. 2246-80, etc.).

Nel merito, tuttavia, è agevole osservare che la Corte romana ha preso in esame l'atto scritto a firma del Saetella non solo sotto il profilo della transazione, ma anche sotto quello della rinuncia, ipotizzando l'esistenza di un atto unilaterale e precisando che la dichiarazione di "null'altro avere da suddetta Società", a parte l'erronea formulazione, non esprimeva l'intento del Saetella di rinunciare ad "ogni altra pretesa riferibile a tutti i possibili titoli di danno", e concludendo che poteva configurarsi solo una "quietanza liberatoria in ordine alla somma sino a quel momento ricevuta per l'indennizzo parziale del danno subito" che non pregiudicava l'ulteriore indennizzo eventualmente dovutogli per altri danni dipendenti dal medesimo fatto.

La Corte di merito ha, quindi, correttamente affermato ed applicato il principio per cui la quietanza c.d. a saldo esprime di regola il semplice convincimento soggettivo del creditore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza ed ha valore di documento probatorio limitatamente alla somma della quale attesta la ricezione, senza peraltro assumere i caratteri del negozio dispositivo - abdicativo o transattivo -, tranne che, in base a particolari elementi di fatto che devono essere individuati nella motivazione, si evidenzia la volontà abdicatoria del dichiarante in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo - oltre quelli indicati come percepiti - o la volontà comune delle parti, in relazione ad un dissenso, sia pure potenziale, su un determinato rapporto giuridico, di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (cfr. Cass. 5702-76; Cass. 870-88, etc.).

L'insussistenza, nella specie, di elementi atti a rivelare la volontà abdicatoria del dichiarante in relazione a qualunque altra somma eventualmente dovutagli allo stesso titolo, ovvero la volontà transattiva di entrambe le parti attuata mediante reciproche rinunce, è stata esclusa dalla Corte di merito, sulla base della scrittura a firma del Saetella, con accertamento che, congruamente motivato con argomenti logicamente ineccepibili, si sottrae al sindacato di questa Corte.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. nonché vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità contrattuale di essa deducente quale committente dell'opera senza tener conto che nel contratto d'opera l'ingerenza del committente sull'idoneità del prestatore dell'opera e dei messi da esso apprestati sarebbe da escludere, essendo incompatibile con la sfera di autonomia di quest'ultimo e non trovando essa giustificazione in quel dovere di "organizzazione" che è proprio del datore di lavoro nella fattispecie del lavoro subordinato.

La Corte peraltro aveva inserito tra parentesi, come carenza organizzativa, il termine "impalcature" quale unico elemento specifico rivelatore dell'inidoneità del Saetella all'esecuzione dell'opera, senza considerare che il predetto, esperto artigiano, avrebbe potuto rinunciare all'incarico, e comunque a lui sarebbe spettato l'approntamento di quanto necessario per realizzare il risultato promesso.

Senza dire che il riferimento ad "impalcature" era improprio, considerato che le paratie in legno che dividono gli stands fieristici - tale era il caso di specie - non sono manovrabili con ponteggio, nè un'impalcatura può limitarne il rischio di caduta in fase di montaggio o smontaggio.

Censura infine l'accertamento della misura del concorso di colpa del Saetella. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Il contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile è caratterizzato dall'autonomia del prestatore d'opera sul piano sia della scelta dei mezzi, sia dell'organizzazione della propria attività volta al conseguimento dell'opus. Se esso, a differenza del contratto di appalto, è caratterizzato dalla prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione e ai mezzi materiali (cfr. Cass. 2429-75, Cass. 2568-74, etc.), può pur sempre esservi presente l'elemento organizzativo, sia pure in un ambito connaturato alla piccola impresa, che comporta, tra l'altro, la libertà di scelta dei mezzi e dei modi necessari per l'esecuzione dell'opus.

A differenza del rapporto di lavoro subordinato, nel quale la prestazione - peraltro per sua natura circoscritta all'impiego di energia lavorativa e non al conseguimento di un risultato - si svolge nell'ambito di un'organizzazione di impresa altrui, e comunque in base a direttive circa i modi di svolgimento della prestazione che limitano la sfera di autonomia del prestatore - tale caratterizzazione sussiste, ancorché in forma più attenuata, anche nel lavoro a domicilio -, nel contratto d'opera il potere di ingerenza del committente in ordine ai tempi e ai modi dell'adempimento è ipotizzabile in diversa misura, in relazione alla natura della prestazione (come pure nell'appalto di servizi: cfr.

Cass. 1242-86, etc.), così come può configurarsi un correlativo dovere di ingerenza, specie a tutela dei diritti dei terzi. Tuttavia, il potere e il correlativo dovere di ingerenza sono normalmente "estrinseci" rispetto alla prestazione d'opera, in quanto generica espressione dell'interesse del committente alla buona esecuzione dell'opus o alla tutela della sfera giuridica propria o dei terzi, ed eventualmente dello stesso esecutore nei limiti in cui l'esecuzione dell'opus comporti un'incidenza nella sfera di beni o di attività del committente stesso; ovvero in quanto inerenti ad una speciale natura della prestazione dell'opera o al collegamento di essa con l'attività imprenditoriale del committente o specificamente con lo svolgimento di altre prestazioni, autonome o subordinate.

In tale ordine di idee, essi non intaccano la tendenziale posizione di "autonomia" del prestatore nell'esecuzione dell'opera.

Conseguentemente, in tema di contratto d'opera non trova applicazione la norma dell'art. 2087 c.c.; che, integrando le disposizioni delle leggi speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 2737-88, etc.); così come non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche che presuppongono l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa del soggetto destinatario degli effetti dell'attività, salva specifica disposizione in senso diverso o particolari modalità di svolgimento della prestazione dell'opera. Resta la possibilità di valutare i comportamenti omissivi del committente in ordine all'adozione di specifiche cautele a lui direttamente non imposte quali elementi di colpa in relazione al principio generale del "neminem laedere", e ciò nei confronti sia dell'esecutore dell'opera, sia dei terzi. Ma ciò non può che avvenire nell'ottica dei doveri configurabili a carico del committente verso l'esecutore dell'opera - in relazione al contratto o al precetto generale del "neminem laedere" - o verso i terzi - limitatamente a quest'ultimo - in relazione a particolari circostanze e modalità di esecuzione dell'opera, e quindi al di fuori di una specifica norma precettiva a suo carico. Ora, nel contratto d'opera un dovere generale a carico del committente in tema di adozione di misure di sicurezza, o un dovere generale di sorveglianza e di controllo sull'idoneità dell'esecutore dell'opera, sull'adeguatezza dell'organizzazione e dei mezzi all'uopo predisposti e sull'effettivo impiego di questi, non ha una precisa base normativa.

Può essere ipotizzabile un dovere del committente di informare l'esecutore in ordine a possibili insidie o situazioni di pericolo insite nell'ambiente o nelle strutture di sua pertinenza nelle quali la prestazione si deve svolgere: dovere che, sul piano contrattuale, si inquadra nella categoria generale dei doveri "di sicurezza" dipendenti dal contratto che l'esecuzione di una prestazione comporta tra le sfere giuridiche delle parti, e può essere ricondotto al paradigma dell'art. 1175 o dello stesso art. 1374 c.c..

È del pari ipotizzabile un potere-dovere di ingerenza di fronte a situazioni di pericolo che possano derivare dalla macroscopica imperizia o negligenza dell'esecutore, se percepibili dal committente con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Restano poi a carico del committente le eventuali specifiche cautele impostegli dalla legge in tale sua qualità e in relazione a particolari categorie di prestazioni.

Ma non è certo ipotizzabile un generale dovere di controllo del committente in ordine all'attitudine del prestatore, all'efficienza o adeguatezza dell'organizzazione da lui predisposta e delle concrete modalità di svolgimento dell'opera: dovere che è ipotizzabile, in relazione al precetto del "neminem laedere", a tutela dei terzi solo nel caso e nei limiti in cui la prestazione dell'opera di svolga nell'ambito di locali e di strutture di pertinenza del committente. Per il resto, è configurabile solo un "potere" di controllo del committente a tutela del suo personale interesse alla buona esecuzione dell'opus.

La sentenza impugnata merita, quindi, censura per avere, nell'ambito della responsabilità contrattuale, della quale soltanto si è occupata - tra l'altro espressamente escludendo l'applicabilità della norma dell'art. 2050 c.c. senza che sul punto sia stata proposta - dal Saetella che ne aveva interesse - alcuna censura -, affermato l'esistenza, a carico del committente, di un dovere di "ingerenza" nei termini sopra indicati ed in via generale. In concreto, essa ha fatto carico alla s.r.l. "Studio Biesse" di avere consentito l'esecuzione delle opere di smontaggio del manufatto ad un artigiano privo di mezzi necessari, sì da doversi prospettare il rischio connesso all'esecuzione dell'opera. Non ha però, indicato con la necessaria articolazione quali situazioni concrete, inerenti a visibili deficienze nell'organizzazione e nello svolgimento della prestazione affidata al Saetella, imponessero l'ingerenza della committente, pur riconoscendo che il Saetella fosse un "artigiano", come tale presumibilmente dotato di quel minimo di organizzazione e di capacità in relazione all'opera affidatagli, la cui esecuzione egli aveva accettato senza riserve, a quanto risulta.

Generica appare l'indicazione inerente alle concrete caratteristiche dell'opera, nonché quella relativa alle deficienze organizzative e di mezzi del Saetella.

Il riferimento alle "impalcature" - unico elemento concreto indicato - è del tutto immotivato, in quanto avulso da alcuna verifica delle caratteristiche della parete dello "stand" fieristico da smontare e rimontare, sì che non può trarsene la necessità della adozione di alcuna specifica cautela prevista da norme antinfortunistiche eventualmente applicabili alla fattispecie (D.P.R. n. 547-55 - cfr. art. 5 - D.P.R. n. 164-56, etc.), nè può individuarsi una situazione di concreto pericolo dipendente dall'esecuzione dell'opera, in presenza della quale la committente, avendola percepita o essendo in condizione di percepirla, fosse tenuta ad intervenire. Manca, quindi, un adeguato accertamento delle concrete caratteristiche dell'opera, nonché delle modalità di esecuzione effettivamente prescelte dal Saetella in funzione di esse, cui poter ricondurre una eventuale violazione dei doveri

"contrattuali" configurabili (secondo quanto si è detto) a carico della committente o dello stesso precetto del "neminem laedere" - profilo, questo, del quale peraltro la sentenza impugnata non si occupa.

Restano assorbite le censure attinenti al concorso di colpa del Saetella.

Il motivo in esame va, quindi, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata, in relazione ad esso, va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 20 aprile 1994.